



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

**Regolamento didattico - parte normativa
del Corso di Laurea in**

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

HUMAN MOVEMENT AND SPORT SCIENCES

Classe L22 R SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

In vigore dall'a.a. 2025/2026

Art. 1 Norme generali e finalità

Il Corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive afferisce alla Classe L-22 R delle lauree triennali ed è attivato presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli studi di Bergamo.

Il regolamento didattico del Corso di studio si suddivide in una parte didattica e in una parte normativa ed è reperibile sul sito del Corso di studio, alla pagina dedicata a ordinamenti e regolamenti didattici.

Il regolamento didattico (parte didattica) disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso. Il presente Regolamento didattico (parte normativa) disciplina le modalità organizzative di funzionamento del Corso non già disciplinate nel regolamento didattico (parte didattica).

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a "Conoscenze richieste per l'accesso" e A3b "Modalità di ammissione" Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dal Consiglio di corso di studi e resi noti nel bando di concorso.

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il piano di studio del Corso non prevede l'articolazione in curricula.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.



In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative del Corso prevedono:

- a. Lezione cattedratica: lo studente assiste alla lezione tenuta dal docente ed elabora autonomamente i contenuti ascoltati;
- b. Attività seminariale: lo studente partecipa a incontri regolari su tematiche specifiche da approfondire autonomamente e da discutere con il docente;
- c. Attività esercitative: lo studente partecipa ad attività svolte in aula, in palestra o in ambienti esterni approfondendo attivamente con il docente i contenuti didattici delle lezioni;
- d. Attività di didattica integrativa laboratoriale: prevede da parte dello studente un'applicazione pratica dei contenuti di studio da svolgersi in laboratorio o in palestra sotto la guida del docente o di personale incaricato di svolgere didattica integrativa.
- e. Attività di tirocinio: lo studente sviluppa attività professionalizzanti sotto la responsabilità di un docente del Dipartimento e con il supporto di un tutor universitario e di un tutor dell'organizzazione presso cui si svolge il tirocinio. Tali attività si svolgono in contesti lavorativi e produttivi esterni coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica in presenza può essere integrata con l'impiego di piattaforme formative a distanza, sia per la documentazione dei contenuti formativi, sia per lo sviluppo di esercitazioni e attività di rielaborazione individuale e a piccolo gruppo.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui:

- 6 ore di didattica per le attività formative suesposte (a, b, c, d) e 19 ore dedicate allo studio individuale;
- 25 ore di attività professionalizzanti per il tirocinio (e).

Gli insegnamenti che prevedono CFU di tipo pratico-esercitativo e/o laboratoriale sono i seguenti:

Obbligatori:

- Tecniche e didattiche degli sport di squadra (modulo 2 dell'insegnamento Teorie, Metodi e didattiche dell'attività sportiva al I anno) per 6 CFU
- Tecniche e didattiche degli sport individuali per 6 CFU (II anno)
- Teorie, Metodi e didattiche del movimento umano nelle età della vita per 2 CFU (I anno)
- Città attive e pratiche motorie (modulo 2 dell'insegnamento Pensare e percorrere la città, II anno) per 2 CFU
- Psicologia del movimento umano e dello sport, (III anno) per 3 CFU
- Metodi e Didattiche delle attività motorie rivisitate e adattate per 2 CFU (III anno).

A scelta:

- Metodologia della ricerca educativa per 2 CFU (I anno)
- Active Cities and Physical Activity per 2 CFU (II anno)
- Teoria dell'allenamento e metodi di valutazione per 6 CFU (III anno).

Gli insegnamenti che prevedono CFU di tipo esercitativo e/o laboratoriale sono altresì integrati con almeno 10 ore di didattica integrativa coordinate dal docente titolare e svolte da personale esterno appositamente incaricato.

Per la prova finale non sono previste ore di didattica assistita.



I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti caratterizzati da lezioni e seminari non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia, essa è fortemente consigliata.

Le esercitazioni e i laboratori richiedono invece la frequenza obbligatoria nelle percentuali riportate di seguito.

Le esercitazioni e i laboratori richiedono la frequenza obbligatoria, minima del 75%. I tirocini richiedono la frequenza del 100%.

Il corso non prevede propedeuticità fra gli esami pur indicando prerequisiti e raccomandazioni nei singoli syllabus.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento. Per gli insegnamenti che includono attività esercitative e laboratoriali, sono previste forme di verifica pratico-applicative.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti, previsti dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe

Nel caso di trasferimento dello studente da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra, i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

Nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.



Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'Università, fino al numero massimo di CFU previsti dall'ordinamento, nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità nella pratica sportiva svolta in ambito nazionale e internazionale (rappresentativa nazionale o contratto professionistico). Si ritengono inclusi gli studenti che hanno già avuto accesso al programma Dual Career;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università di Bergamo o altre Università hanno concorso fattivamente;
- c) quando si tratti di ruoli tecnici sportivi riconosciuti di alto livello (allenatore di rappresentative nazionali e formatore all'interno di federazioni o enti promozione sportiva) previa presentazione di opportuna documentazione;
- d) quando si tratti di ruoli di direzione, di accompagnamento o di allenatore presso società sportive con un impegno di almeno 24 ore settimanali.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

- e) conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Il Consiglio di corso di studio, inoltre, recepisce le indicazioni del D.M 931 del 04-07-2024 in materia di riconoscimento dei crediti formativi, al momento dell'accesso al corso di studio e/o durante lo svolgimento del percorso (anche più volte nella carriera accademica) al fine di abbreviare l'ordinario ciclo.

Il Consiglio di corso di studio si riserva di valutare eventuali altre istanze non previste nei casi riportati.

Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale

Il Corso di studio prevede lo svolgimento obbligatorio del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Il tirocinio si svolge presso contesti professionalizzanti esterni sia sportivi (a qualsiasi livello) sia socioeducativi (no-profit o profit) che soddisfino i rigorosi criteri di qualità stabiliti dall'Ateneo e selezionati dal Corso di Studi.

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Le modalità di svolgimento della prova finale sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A5a “Caratteristiche della prova finale” e A5b “Modalità di svolgimento della prova finale”.

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati, in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.